

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMITATO REGIONALE PER LE COM/UNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 50 del 29/07/2015

Oggetto: Definizione della controversia: c/ Wind Telecomunicazioni S.p.a.

L'anno addì del mese di , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Daloiso	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

IL COMITATO

Nella riunione del 29/07/2015

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l’art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante “L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

Visto l’Accordo quadro tra l’ Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l’ esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l’art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “ Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.”

Vista l’ istanza dell’ utente presentata in data 09/01/2014 ;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'istante ha lamentato l'addebito di costi non dovuti, l'attivazione di una sim mai richiesta, il ritardo nella procedura di passaggio ad altro operatore e l'omesso riscontro ai reclami formalizzati a Wind Telecomunicazioni S.p.a..

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. In data 15.07.2011 il Dott. [redacted], in qualità di legale rappresentante della società [redacted], sottoscriveva contratto di abbonamento con Wind Infostrada, attivando sulle prime due sim il piano tariffario "plus € 49 – opzione extra 600" e sulla terza il piano tariffario "start € 18,00 – opzione extra 200";
- b. Nell'ottobre 2012 esercitava diritto di recesso;
- c. Ciò nonostante, riceveva n. 2 fatture (n. 2012T001265000 del 20.11.2012 e n. 2012T001265001 del 20.01.2013) della complessiva somma di € 1.222,50 aventi ad oggetto contributi di disattivazione, tasse di concessione governativa relative a periodi in cui le utenze risultavano passate ad altro operatore nonché costi riferiti ad utenze mai richieste né attivate;
- d. Il tentativo di conciliazione avviato presso il Corecom Puglia si concludeva con verbale di mancato accordo n. 4939/2013.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- I. Storno della posizione debitoria;
- II. Indennizzo per la illegittima attivazione della sim mai richiesta;
- III. Indennizzo per il ritardo nella migrazione di una delle utenze;
- IV. Indennizzo per mancato riscontro della racc. a/r 20.03.2013.

2. La posizione dell'operatore

Con memorie ritualmente depositate, l'Operatore ha chiarito che in data 21.7.2011 l'istante chiedeva l'attivazione di due sim (3929008343 e 3939331012) con piano tariffario Wind Business associate a 2 Blackberry 9800 e di una sim (3936009130) con listino Wind Business Start associata ad un Samsung Next, laddove in data 24.11.2011 stipulava contratto per nuova sim 3203376070 con piano tariffario Wind Basic.

Due sim venivano cessate il 31.10.2012 per passaggio ad altro operatore ed una terza in data 2.11.2012 per la stessa motivazione.

A seguito di sollecito di pagamento inviato da Wind in data 24.01.2013, l'utente chiedeva la rateizzazione delle due fatture 2012T001265000 – 2012T001265001 ma successivamente dichiarava di non essere più interessato; pertanto in data 25.02.2013 la sim 3203376070 veniva sospesa e successivamente cessata per morosità il 27.05.2013, previo preavviso di risoluzione del 13.03.2013.

Il reclamo inoltrato dall'utente con fax 27.02.2013 risultava non fondato e veniva riscontrato con comunicazione inviata a mezzo mail il 6.3.2013.

La richiesta di storno della somma di € 1.222,50, avente ad oggetto contributo di disattivazione e TCG, non risulta fondata atteso che gli addebiti risultano corretti in considerazione della data di cessazione delle sim: ed invero, le sim n.ri 3936009130-3929008343 risultano cessate il 31.10.2012, la sim n. 3939331012 cessata il 2.11.2012, laddove la sim n. 3203376070 veniva disattivata per morosità il 27.05.2013.

Con riferimento al *quantum* richiesto, il contributo di disattivazione addebitato nelle fatture contestate risulta conforme alle condizioni contrattuali e alla proposta tecnico-economica riferita all'abbonamento sottoscritto dal cliente e i relativi importi risultano certificati dall'Authority e pubblicati nel sito istituzionale.

Anche con riferimento alla tassa di concessione governativa relativa alla sim n. 3^a, l'addebito risulta corretto, in quanto cessata in data 2.11.2012; trattasi comunque di importo dovuto allo Stato e come tale sottratto al sindacato amministrativo.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, si deve evidenziare che la domanda di storno degli importi (sub I) richiesti a titolo di tassa di concessione governativa, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali.

Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all'*an debeatur* della TCG imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel merito, può ritenersi che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla società Wind in ordine alla richiesta dei costi di disattivazione risultando gli stessi conformi alle condizioni contrattuali e alla proposta tecnico-economica, depositate in atti.

Del resto, come chiarito dall'Operatore, trattasi di "costi giustificati dell'operatore" conformi al dettato dell'art. 1 L. 40/2007 e delle Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCom, già sottoposti a verifica da parte della stessa *Authority* e resi noti sul proprio sito web.

Non possono altresì trovare accoglimento le richieste sub II) e III) in quanto la problematica, sinteticamente esposta nelle sezioni riservate alla descrizione dei fatti, difetta di elementi che consentano di valutare il disservizio e la durata dello stesso.

Ed invero, l'istante domanda l'indennizzo per l'attivazione della sim mai richiesta, senza neppure specificare di quale sim si tratti: nessuna responsabilità può essere addebitata a Wind in ordine all'attivazione indebita del servizio telefonico, in quanto la società medesima, nel corso della presente procedura, ha prodotto copia della documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta dall'istante medesimo, attestante l'acquisizione del consenso inequivoco ed informato dell'intestatario dell'utenza per l'attivazione del servizio di fonia vocale e del servizio di rete mobile.

Documento, quest'ultimo, che sebbene non possa assurgere a valenza probatoria, riveste indubbiamente una natura indiziaria, corredato peraltro dalle relative coordinate bancarie per l'addebito a mezzo R.I.D. dei corrispettivi.

Detto contratto, prodotto in copia agli atti dalla società Wind, è sufficiente a comprovare la volontà della parte istante di attivazione dei servizi richiesti, in quanto, ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

Ugualmente generica risulta la domanda di liquidazione dell'indennizzo per il ritardo nella migrazione, atteso che nessun elemento viene fornito in ordine al disservizio lamentato; né, del resto, la documentazione allegata (copia raccomandata datata 20.03.2013) consente di recuperare elementi utili alla comprensione della vicenda.

Sul punto, la Delibera Agcom 3/11/CIR chiarisce la necessità che la domanda di indennizzi sia chiara, circostanziata e documentata, precisando che "*qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa il malfunzionamento dell'utenza, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del malfunzionamento non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo*".

Infatti, è onere dell'utente specificare, in relazione a ciascun inadempimento dedotto l'arco temporale di interessamento, al fine di delimitare l'oggetto della richiesta: in particolare, l'istante avrebbe dovuto chiarire e documentare le somme non dovute, l'attivazione della sim non richiesta e

il ritardo nella procedura di passaggio ad altro operatore: in mancanza di tali indicazioni, le richieste di indennizzo non possono essere accolte.

Infine, non può essere accolta la domanda sub IV) di liquidazione dell'indennizzo per omesso riscontro ai reclami, atteso che la nota datata 20.03.2013 non risulta corredata dalla prova dal relativo rapporto di trasmissione al Gestore.

Ad ogni buon conto, Wind ha documentato di aver risposto per iscritto al reclamo ricevuto dall'utente in data 27.02.2013 inviando, in data 6.03.2013, nota all'indirizzo mail _____ indicato sulla proposta di contratto 15.07.2011.

Nulla deve disporsi a titolo di rimborso delle spese di procedura in favore dell'utente, in ragione del rigetto dell'istanza.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste formulate dall'utente.

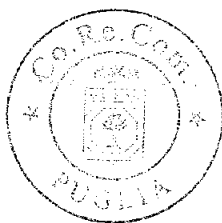
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott. Felice Blasi)

Felice Blasi



*La presente copia composta
di n° 4 pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio*

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definitiva delle controversie"
dott. Nicola Scelsi

[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMITATO REGIONALE PER LE COM/UNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 50 del 29/07/2015

Oggetto: Definizione della controversia: Consulting Service S.r.l. c/ Wind Telecomunicazioni S.p.a.

L'anno addì del mese di , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Daloiso	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

IL COMITATO

Nella riunione del 29/07/2015

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

Visto l'Accordo quadro tra l' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l' esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “ Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.”

Vista l' istanza dell' utente Consulting Service S.r.l. presentata in data 09/01/2014 ;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato l'addebito di costi non dovuti, l'attivazione di una sim mai richiesta, il ritardo nella procedura di passaggio ad altro operatore e l'omesso riscontro ai reclami formalizzati a Wind Telecomunicazioni S.p.a..

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. In data 15.07.2011 il Dott. Loliva, in qualità di legale rappresentante della società Consulting Service S.r.l., sottoscriveva contratto di abbonamento con Wind Infostrada, attivando sulle prime due sim il piano tariffario "plus € 49 - opzione extra 600" e sulla terza il piano tariffario "start € 18,00 - opzione extra 200";
- b. Nell'ottobre 2012 esercitava diritto di recesso;
- c. Ciò nonostante, riceveva n. 2 fatture (n. 2012T001285560 del 20.11.2012 e n. 2013T000036351 del 20.01.2013) della complessiva somma di € 1.222,50 aventi ad oggetto contributi di disattivazione, tasse di concessione governativa relative a periodi in cui le utenze risultavano passate ad altro operatore nonché costi riferiti ad utenze mai richieste né attivate;
- d. Il tentativo di conciliazione avviato presso il Corecom Puglia si concludeva con verbale di mancato accordo n. 4939/2013.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- I. Storno della posizione debitoria;
- II. Indennizzo per la illegittima attivazione della sim mai richiesta;
- III. Indennizzo per il ritardo nella migrazione di una delle utenze;
- IV. Indennizzo per mancato riscontro della racc. a/r 20.03.2013.

2. La posizione dell'operatore

Con memorie ritualmente depositate, l'Operatore ha chiarito che in data 21.7.2011 l'istante chiedeva l'attivazione di due sim (3929008343 e 3939331012) con piano tariffario Wind Business associate a 2 Blackberry 9800 e di una sim (3936009130) con listino Wind Business Start associata ad un Samsung Next, laddove in data 24.11.2011 stipulava contratto per nuova sim 3203376070 con piano tariffario Wind Basic.

Due sim venivano cessate il 31.10.2012 per passaggio ad altro operatore ed una terza in data 2.11.2012 per la stessa motivazione.

A seguito di sollecito di pagamento inviato da Wind in data 24.01.2013, l'utente chiedeva la rateizzazione delle due fatture 2012T001285560 - 2013T000036351 ma successivamente dichiarava di non essere più interessato; pertanto in data 25.02.2013 la sim 3203376070 veniva sospesa e successivamente cessata per morosità il 27.05.2013, previo preavviso di risoluzione del 13.03.2013.

Il reclamo inoltrato dall'utente con fax 27.02.2013 risultava non fondato e veniva riscontrato con comunicazione inviata a mezzo mail il 6.3.2013.

La richiesta di storno della somma di € 1.222,50, avente ad oggetto contributo di disattivazione e TCG, non risulta fondata atteso che gli addebiti risultano corretti in considerazione della data di cessazione delle sim: ed invero, le sim n.ri 3936009130-3929008343 risultano cessate il 31.10.2012, la sim n. 3939331012 cessata il 2.11.2012, laddove la sim n. 3203376070 veniva disattivata per morosità il 27.05.2013.

Con riferimento al *quantum* richiesto, il contributo di disattivazione addebitato nelle fatture contestate risulta conforme alle condizioni contrattuali e alla proposta tecnico-economica riferita all'abbonamento sottoscritto dal cliente e i relativi importi risultano certificati dall'Authority e pubblicati nel sito istituzionale.

Anche con riferimento alla tassa di concessione governativa relativa alla sim n. 3939331012, l'addebito risulta corretto, in quanto cessata in data 2.11.2012; trattasi comunque di importo dovuto allo Stato e come tale sottratto al sindacato amministrativo.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, si deve evidenziare che la domanda di storno degli importi (sub I) richiesti a titolo di tassa di concessione governativa, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali.

Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all'*an debeatur* della TCG imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel merito, può ritenersi che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla società Wind in ordine alla richiesta dei costi di disattivazione risultando gli stessi conformi alle condizioni contrattuali e alla proposta tecnico-economica, depositate in atti.

Del resto, come chiarito dall'Operatore, trattasi di "costi giustificati dell'operatore" conformi al dettato dell'art. 1 L. 40/2007 e delle Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCom, già sottoposti a verifica da parte della stessa *Authority* e resi noti sul proprio sito web.

Non possono altresì trovare accoglimento le richieste sub II) e III) in quanto la problematica, sinteticamente esposta nelle sezioni riservate alla descrizione dei fatti, difetta di elementi che consentano di valutare il disservizio e la durata dello stesso.

Ed invero, l'istante domanda l'indennizzo per l'attivazione della sim mai richiesta, senza neppure specificare di quale sim si tratti: nessuna responsabilità può essere addebitata a Wind in ordine all'attivazione indebita del servizio telefonico, in quanto la società medesima, nel corso della presente procedura, ha prodotto copia della documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta dall'istante medesimo, attestante l'acquisizione del consenso inequivoco ed informato dell'intestatario dell'utenza per l'attivazione del servizio di fonia vocale e del servizio di rete mobile.

Documento, quest'ultimo, che sebbene non possa assurgere a valenza probatoria, riveste indubbiamente una natura indiziaria, corredato peraltro dalle relative coordinate bancarie per l'addebito a mezzo R.I.D. dei corrispettivi.

Detto contratto, prodotto in copia agli atti dalla società Wind, è sufficiente a comprovare la volontà della parte istante di attivazione dei servizi richiesti, in quanto, ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

Ugualmente generica risulta la domanda di liquidazione dell'indennizzo per il ritardo nella migrazione, atteso che nessun elemento viene fornito in ordine al disservizio lamentato; né, del resto, la documentazione allegata (copia raccomandata datata 20.03.2013) consente di recuperare elementi utili alla comprensione della vicenda.

Sul punto, la Delibera Agcom 3/11/CIR chiarisce la necessità che la domanda di indennizzi sia chiara, circostanziata e documentata, precisando che "*qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa il malfunzionamento dell'utenza, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del malfunzionamento non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo*".

Infatti, è onere dell'utente specificare, in relazione a ciascun inadempimento dedotto l'arco temporale di interessamento, al fine di delimitare l'oggetto della richiesta: in particolare, l'istante avrebbe dovuto chiarire e documentare le somme non dovute, l'attivazione della sim non richiesta e

il ritardo nella procedura di passaggio ad altro operatore: in mancanza di tali indicazioni, le richieste di indennizzo non possono essere accolte.

Infine, non può essere accolta la domanda sub IV) di liquidazione dell'indennizzo per omesso riscontro ai reclami, atteso che la nota datata 20.03.2013 non risulta corredata dalla prova dal relativo rapporto di trasmissione al Gestore.

Ad ogni buon conto, Wind ha documentato di aver risposto per iscritto al reclamo ricevuto dall'utente in data 27.02.2013 inviando, in data 6.03.2013, nota all'indirizzo mail f.loliva@settore3.eu indicato sulla proposta di contratto 15.07.2011.

Nulla deve disporsi a titolo di rimborso delle spese di procedura in favore dell'utente, in ragione del rigetto dell'istanza.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste formulate dall'utente.

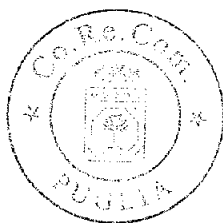
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott. Felice Blasi)

Felice Blasi



La presente copia composta
di n° 4 pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20150014383
04/08/2015 11.44
UOP_07
Comitato Regionale per le
Comunicazioni

USCITA

Spett.le
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A
DIREZIONI AFFARI LEGALI
Via Campi Flegrei n. 34
Pozzuoli (NA)

Spett.le
CONSULTING SERVICE SRL
c/o Avv. Pugliese Michele
Via E. De Amicis 50
70014 Conversano(BA)

Definizione della controversia Consulting Service s.r.l – WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a
Deliberazione Corecom Puglia n.50 del 29.07.2015 – Notifica

Si notifica, ai sensi dell'art. 19, comma 3°, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con Delibera AGCOM 173/07/Cons e successive modifiche ed integrazioni, la Deliberazione n. 50 adottata in data 29 Luglio 2015 da questo Corecom Puglia con riferimento alla procedura di definizione controversia di cui all'oggetto.

L.A.R.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni Controversie"
dott. Nicola Scelsi

